

MUNICIPALITA' 5

Arenella - Vomero

DIREZIONE DELLA MUNICIPALITA'

proposta di deliberazione n. 8 del 07/07/2022

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO MUNICIPALE DELIBERAZIONE N° 5 del 12/07/2022

OGGETTO: Approvazione del Regolamento di funzionamento degli organi di governo della Municipalità 5 in modalità telematica.

L'anno 2022, il giorno 12 del mese di luglio, convocato nei modi di legge, nell'aula consiliare della Municipalità 5, si è riunito il Consiglio della 5 Municipalità.

Assiste in qualità di Segretario il Direttore, Dott.ssa Giuseppina Sarnacchiaro. Eseguito l'appello, il Segretario dichiara che sono presenti in aula i Consiglieri

PRESIDENTE

Nome	Cognome	
Clementina	Cozzolino	A

CONSIGLIERI

Nome	Cognome		Nome	Cognome	
Giada	Aisler	P	Fabio	Laviano	A
Valentina	Barberio	ρ	Maurizio	Malfitano	Р
Luca	Bonetti	P	Gennaro	Nasti	P
Domenico	Cerullo	P	Martina	Olmo	P
Giorgio	Cinquegrana	P	Paolo	Pace	P
Grazia Isabella	Continisio	P	Salvatore	Pace	P
Antonio	Culiers	A	Emanuele	Papa	A
Adolfo	De Santis	P	Daniele	Quatrano	P
Cinzia	Del Giudice	A	Irma	Rollo	P
Giulio	Delle Donne	Р	Pierluigi	Romanello	A
Nunzia	Di Savino	P	Antonio	Simeoli	P
Fabiana	Felicità	P	Maria Margherita	Siniscalchi	P
Francesco	Flores	P	Gianluca	Tagliaferro	A
Eugenio	Gragnano	P	Pasquale	Torino	P
Giovanni	La Banca	P	Ivan	Venanzoni	P

N.B. Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "PRESENTE"

Assume la Presidenza: la Cons. Dott.ssa Fabiana Felicità IL PRESIDENTE, constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio a trattare l'argomento segnato in oggetto.

Il Consiglio di Municipalità 5, su proposta del Presidente

Premesso che

con deliberazione n. 2 del 1º marzo 2007 il Consiglio della Municipalità Vomero Arenella ha approvato il proprio Regolamento interno;

con deliberazione n. 2 del 12.05.2022 il Consiglio di Municipalità, nell'esprimere il proprio parere sulla deliberazione di iniziativa consiliare n. 330744 del 28.04.2022 avente ad oggetto" Modifiche al titolo II delle Commissioni" del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, ha deliberato di promuovere un proprio Regolamento recependo i criteri ed i principi di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 33 del 19.04.2022 e delle linee di cui alla proposta di modifica innanzi detta;

in una successiva seduta del 16 giugno 2022 il Consiglio di Municipalità ha approvato una proposta di modifica del Regolamento Interno in modalità videoconferenza, con l'inserimento dell'art. 23 bis rubricato "della partecipazione alle commissioni in modalità videoconferenza" nonché un ordine del giorno finalizzato ad impegnare la Presidenza alla comunicazione alla Amministrazione Centrale della necessità della relativa acquisizione di risorse informatiche e tecnologiche;

nella seduta innanzi detta è stato altresì incaricato il Direttore della Municipalità di redigere lo schema deliberativo;

considerata

la nota PG 310538 del 21.04.2022 a firma del Segretario Generale, allegata al presente provvedimento, con cui è stato rappresentato che, cessato lo stato di emergenza, laddove per lo svolgimento delle sedute degli organi di governo, si volesse continuare ad utilizzare la modalità di riunione in videoconferenza o mista, sarebbe stato necessario adottare specifica disciplina regolamentare ai sensi dell'art. 39 del Regolamento delle Municipalità;

la nota predetta richiama la circolare del Ministero dell'Interno n. 33 del 19.04.2022 del pari allegata;

pertanto, con nota 498936 del 28.06.202,2 il Direttore della Municipalità ha trasmesso al Presidente della Municipalità, una ipotesi di Regolamento per la disciplina del funzionamento degli organi di governo della Municipalità 5 in modalità telematica;

Rilevato che nella seduta del 7.7.2022, la Commissione Consiliare permanente competente per materia ha esaminato tale ipotesi di Regolamento richiedendo in particolare la modifica dell'art. 2 riguardo alle modalità di partecipazione del pubblico;

Preso atto altresì che

il verbale dell'odierna seduta consiliare è parte integrante del presente provvedimento.

DELIBERA

Approvare il Regolamento di funzionamento degli organi di governo della Municipalità 5 in modalità telematica, allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

Il Direttore

pott ssa Giuseppina Sarnaochiaro

Il Presidente

Cons. Dott.ssa Fabiana Felicità

Lohand gloro

Gli allegati progressivamente numerati da pag. 1 a pag. 5 costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene approvato a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento delle Municipalità, presenti n. 24 Consiglieri.

Rirettore della Municipalità 5

Dort.ssa Giuseppina Sarnacchiaro

Il Presidente Cons. Dott.ssa Fabiana Felicità

Lebonal gloro



MUNICIPALITA' 5

Arenella - Vomero

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA' ARENELLA – VOMERO PROT. N. 8 del 07.07.2022

OGGETTO: Approvazione del Regolamento di funzionamento degli organi di governo della Municipalità 5 in modalità telematica.

Il Direttore della Municipalità 5 Arenella - Vomero esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **Favorevole**

Si attesta altresì ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U. 267/2000 e dell'art. 13 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Addi, 12 04/2022

Il Direttore della Municipalità 5 Dott sa Giuseppina Samacohiaro Il Consiglio della Municipalità 5 Arenella – Vomero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Regolamento delle Municipalità, approva con il voto di n. 24 Consiglieri presenti (n. 23 Consiglieri favorevoli; n. Consiglieri contrari; n. Consiglieri astenuti) il provvedimento con:

ESECUZIONE IMMEDIATA

ESECUZIONE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE PER N. 15 GIORNI

Il Presidente Cons. Dott.ssa Fabiana Felicità

Laboral place

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERA DI C.M. N. 5 DEL 12/07/2022



310538 del 21/04/2022

Al Direttore della Municipalità 2

e p.c. Al Presidente del Consiglio comunale

Al Responsabile dell'Area Consiglio comunale

Al Presidente della Municipalità 2

Ai Direttori di Municipalità

Oggetto: Svolgimento delle sedute degli Organi in videoconferenza nella fase post emergenziale.

Si riscontra la Sua nota prot. 270888 del 6.4.2022, con la quale, rappresentando la volontà di alcuni Presidenti di commissioni consiliari di proseguire nello svolgimento delle sedute in videoconferenza, si chiede un parere in ordine alla "possibilità o meno di proseguire le sedute da remoto, eventualmente anche in forma mista". Viene precisato, nella medesima nota, che le commissioni consiliari di codesta Municipalità si sono finora riunite "da remoto" sulla base della disciplina adottata dal Presidente della Municipalità nell'esercizio della facoltà ammessa dall'art. 73 del D.L. 18/2020.

Si ricorda che l'art. 73 del D.L. 18/2020, in quanto norma di natura emergenziale, consentiva agli Organi degli enti che non avessero "regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza" di svolgere le proprie sedute da remoto previa adozione di specifici criteri adottati dai rispettivi Presidenti, con validità "fino alla data di cessazione dello stato di emergenza".

Il Ministero dell'Interno, con la recente circolare n. 33 del 19.4.2022 (che si allega), si è pronunciato "in ordine alla possibilità - in base alla attuale normativa - di continuare ad avvalersi delle modal tà di riunioni in videoconferenza per gli organi collegiali" basandosi su apposito parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha ritenuto che "gli Enti locali possano, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità,



identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell'art.73 del D.L. n. 18/2020 succitato, come condizioni per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgano anche al di là del periodo emergenziale. A tal fine si ritiene necessaria l'adozione di un apposito regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 TUEL succitato (che tenga conto anche delle peculiarità dei diversi organi degli Enti locali), in quanto la possibilità di utilizzare la modalità di riunione in videoconferenza, in assenza di una specifica disciplina regolamentare, che ne preveda e disciplini l'impiego anche in via ordinaria, era consentita e giustificata solo dalla disciplina normativa emergenziale, ora non più in vigore".

E' evidente, pertanto, che, cessato lo stato di emergenza, lo svolgimento di sedute in videoconferenza o in modalità mista è subordinato all'adozione di specifica disciplina regolamentare, che i Consigli municipali potranno adottare ai sensi dell'art. 39 del Regolamento delle Municipalità, in cui si dispone che "[...] 3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento interno che prevede le modalità per le convocazioni e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento interno è approvato con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. 4. Il Consiglio disciplina l'organizzazione ed il funzionamento degli organi interni della Municipalità nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti comunali. [...]".

Si ritiene, infine, opportuno richiamare l'attenzione sul parere rilasciato a questa Amministrazione, durante la fase emergenziale, dalla Prefettura di Napoli con nota prot. 88091 del 19.3.2021 (trasmessa a tutte le Municipalità con nota prot. 325924 del 21.4.2021, che ad ogni buon conto si allega), laddove, con riferimento alla fruizione dei permessi retribuiti in caso di sedute in videoconferenza, si evidenziava la necessità di adottare specifiche norme onde evitare, in via cautelativa, un "ingiustificato aumento dei costi a carico della pubblica amministrazione".

Il dirigente del Servizio
Servizio Supporto Tecnico Giuridico agli Organi Anticorruzione e Trasparenza
Maria Aprea

Il Segretario Generale

Monica Cinque

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI CIRCOLARE Nº 33/2022

Roma.

AI SIGG RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE

PROVINCE AUTONOME DI <u>TRENTO E BOLZANO</u>

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLÉE

D'AOSTE/VALLE D'AOSTA

per il tramite del Servizio Affari di Prefettura AOSTA

e, p.c. AL GABINETTO DEL MINISTRO

<u>SEDE</u>

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

ANCI

Via dei Prefetti, 46

00186 ROMA

amministrazione@pec.anci.it

ALL'UNIONE PROVINCE D'ITALIA -UPI

Piazza Cardelli, 4 upi@messaggipec.it 00186 ROMA

OGGETTO: Svolgimento dei Consigli Comunali in videoconferenza – Art.73, comma 1, del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27.

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - all'art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) ha previsto che "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza..., i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Con successivi provvedimenti - da ultimo con l'art.16 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 (convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11) - sono stati prorogati i termini della predetta disposizione fino al 31 marzo 2022.

Dal 1° aprile 2022 è cessato lo stato di emergenza connessa all'emergenza epidemiologica e, dunque, la norma in questione non trova più applicazione, non essendo stata prevista una ulteriore proroga della sua efficacia.

Al riguardo, sono pervenuti a questo Dipartimento diversi quesiti da parte di enti locali in ordine alla possibilità – in base alla attuale normativa - di continuare ad avvalersi delle modalità di riunioni in videoconferenza per gli organi collegiali.

In merito a tale questione è stato chiesto un parere all'Avvocatura Generale dello Stato, per verificare se, alla luce delle norme vigenti, gli enti locali, nell'ambito della propria autonoma potestà regolamentare, possano disciplinare le proprie riunioni in modalità mista o in videoconferenza, anche in fase successiva al contesto emergenziale disciplinato dal richiamo art. 73 del d.l. n. 18/2020, assicurando sempre il rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, pubblicità delle sedute e identificazione certa dei partecipanti, previsti dall'ordinamento vigente.

L'Avvocatura Generale dello Stato, con il parere reso, ha evidenziato che l'inciso contenuto nel predetto art. 73 "che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza convince sulla possibilità di adozione di un regolamento in tal senso, in linea con le disposizioni del TUEL (D.Lgs. n.267/2000) che, in generale, all'art.7, prevede che Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni."

Inoltre, continua il predetto Organo Consultivo il "successivo art.38, per ciò che in questa sede rileva, dispone che 2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.[...]"

D'altra parte, ha evidenziato la stessa Avvocatura Generale, "il d.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), all'art. 12. - Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa, prevede che: 1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)

2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida...".

Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio delle richiamate disposizioni, l'Avvocatura Generale dello Stato conclude ritenendo che "gli Enti locali possano, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell'art 73 del D.L. n.18/2020 succitato, come condizioni per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgano anche al di là del periodo emergenziale.

A tal fine si ritiene necessaria l'adozione di un apposito regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 TUEL succitato (che tenga conto anche delle peculiarità dei diversi organi degli Enti locali), in quanto la possibilità di utilizzare la modalità di riunione in videoconferenza, in assenza di una specifica disciplina regolamentare, che ne preveda e disciplini l'impiego anche in via ordinaria, era consentita e giustificata solo dalla disciplina normativa emergenziale, ora non più in vigore".

Si pregano le SS.LL. di voler comunicare quanto sopra agli enti locali nell'ambito delle rispettive Province, facendo pervenire un cortese cenno di assicurazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO (Sgaraglia)

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il...... e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000). - Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Presidenti dei Gruppi Consiliari (art.47 del Regolamento delle Municipalità). - Che con nota in pari data è stata trasmessa copia al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e alla Segreteria Generale Il Funzionario Responsabile DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' Constatato che sono decorsi 15 giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Presidenti dei Gruppi consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.48, comma 1, del Regolamento delle Municipalità IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO Il presente provvedimento viene assegnato a: Data e firma per ricevuta di copia dei presente atto da parte dell'addetto al ritiro per le procedure atmative. Attestazione di cor ormità e compilare, con le dictavre dei casa, solo per le copie conformi della presente deliberazione) La presente copia, composta da n..... pagine, IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione del Consiglio Municipale n. del Attestazione di compiuta pubblicazione: Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da D. pagine separatamente numerate. sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1); sono visionabili in originale presso l'authivio in cui sono depositati (1), (2); Il Funzionario responsabile

SI ATTESTA: